

**Articolo 52-bis (1)**

*(Sistemi interni di segnalazione delle violazioni)*

1. Le banche e le relative capogruppo adottano procedure specifiche per la segnalazione al proprio interno da parte del personale di atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono idonee a:

a) garantire la riservatezza dei dati personali del segnalante e del presunto responsabile della violazione, ferme restando le regole che disciplinano le indagini o i procedimenti avviati dall'autorità giudiziaria in relazione ai fatti oggetto della segnalazione;

b) tutelare adeguatamente il soggetto segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la segnalazione;

c) assicurare per la segnalazione un canale specifico, indipendente e autonomo.

3. La presentazione di una segnalazione non costituisce di per sé violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

4. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, non trova applicazione con riguardo all'identità del segnalante, che può essere rivelata solo con il suo consenso o quando la conoscenza sia indispensabile per la difesa del segnalato.

5. La Banca d'Italia emana disposizioni attuative del presente articolo.

**Articolo 52-ter (2)**

*(Segnalazione di violazioni alla Banca d'Italia)*

1. La Banca d'Italia riceve, da parte del personale delle banche e delle relative capogruppo, segnalazioni che si riferiscono a violazioni riguardanti norme del titolo II e III, nonché atti dell'Unione europea direttamente applicabili nelle stesse materie.

2. La Banca d'Italia tiene conto dei criteri di cui all'articolo 52-bis, comma 2, lettere a) e b), e può stabilire condizioni, limiti e procedure per la ricezione delle segnalazioni.

---

(1) Articolo inserito dall'art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(2) Articolo inserito dall'art. 1, comma 18, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

3. La Banca d'Italia si avvale delle informazioni contenute nelle segnalazioni, ove rilevanti, esclusivamente nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 5.

4. Nel caso di accesso ai sensi degli [articoli 22, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241](#), l'ostensione del documento è effettuata con modalità che salvaguardino comunque la riservatezza del segnalante. Si applica l'articolo 52-*bis*, commi 3 e 4.

### **Articolo 53**

*(Vigilanza regolamentare)*

1. La Banca d'Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto:

*a)* l'adeguatezza patrimoniale;

*b)* il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni;

*c)* le partecipazioni detenibili;

*d)* il governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (1);

*d-bis)* l'informativa da rendere al pubblico sulle materie di cui alle lettere da *a)* a *d)* (2) (3).

2. (*abrogato*) (4)

*2-bis.* Le disposizioni emanate ai sensi del comma 1, lettera *a)*, prevedono che le banche possano utilizzare:

*a)* le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni; le disposizioni disciplinano i requisiti, anche di competenza tecnica e di indipendenza, che tali soggetti devono possedere e le relative modalità di accertamento;

*b)* sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia. Per le

---

(1) Lettera sostituita dall'art. 22, comma 2, lett. *a)*, n. 1, l. 15 dicembre 2011, n. 217.

(2) Lettera inserita dall'art. 1, comma 1, lett. *b)*, n. 1, D.L. 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 febbraio 2007, n. 15.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 19, lett. *a)*, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.

(4) Comma abrogato dall'art. 1, comma 19, lett. *b)*, D.Lgs. 12 maggio 2015, n. 72.